



CONVENZIONE DI AVVALIMENTO

ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133

e della delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64/2019

per la costituzione di un nucleo operativo di supporto tecnico-specialistico al Commissario straordinario delegato finalizzato all'attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Molise

TRA

il **Presidente della Regione Molise in qualità di Commissario straordinario delegato** ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, (di seguito Commissario), con sede presso la Regione Molise, in Campobasso, Via Genova n. 11, C.F. 97684720580, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal dott. Donato Toma, nella sua qualità di Presidente, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della Regione Molise;

E

la **Sogesid S.p.A.** (di seguito Sogesid), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal dott. Enrico Biscaglia, nella sua qualità di Presidente e Amministratore delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di amministrazione del 20 giugno 2017, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTO l'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, destinate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico possano essere utilizzate anche tramite accordi di programma sottoscritti da ciascuna delle regioni interessate e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito Ministero dell'Ambiente);

VISTO l'art. 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, secondo il quale in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico per l'attuazione degli interventi possono essere

nominati commissari straordinari delegati ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 10, comma 4, del decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e sue modificazioni, in base al quale per *“le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi servizi e forniture, il Presidente della regione (in qualità di commissario straordinario delegato) può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate”*;

VISTO l'art. 7, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che prevede che i Presidenti delle regioni, nell'esercizio del ruolo di commissari straordinari delegati, per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di cui agli accordi di programma stipulati con le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009, *possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese delle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea*;

VISTO l'articolo 7, comma 2 del suddetto decreto-legge n. 133 del 2014, il quale prevede che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e che gli interventi siano attuati dai Presidenti delle regioni in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 sopra richiamato;

VISTO il D.P.C.M. 7 novembre 2011 di nomina di un commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi individuati nell'allegato 1 all'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Molise;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del citato decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, il Presidente della Regione è subentrato nelle funzioni del Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti con il Ministero dell'Ambiente e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO l'art. 10, comma 2-ter del predetto decreto-legge n. 91 del 2014, che, per l'espletamento delle attività di Commissario straordinario delegato, consente al Presidente della Regione di delegare apposito soggetto attuatore, che operi sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente stesso;

VISTO il Decreto Commissariale n. 28 del 18/10/2018 con il quale, stante la necessità di garantire la gestione delle funzioni di attuazione delle attività e delle procedure amministrative relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il Commissario ha provveduto alla nomina del Soggetto Attuatore, nella persona dell'ing. Massimo Pillarella, per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116, ed a cui sono state delegate tutte le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi della predetta norma, a qualunque titolo attivati;

VISTO il Decreto Commissariale n. 1 del 13 febbraio 2019 con il quale il Commissario Straordinario Delegato ha individuato la Struttura di supporto;

VISTO l'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Molise sottoscritto il 2 maggio 2011, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio regionale, che prevede tra l'altro che le parti possano programmare nell'ambito dell'accordo ulteriori risorse, che si rendessero disponibili, previa integrazione dello stesso;

VISTO l'allegato 1 al citato accordo di programma, che elenca 87 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per un fabbisogno finanziario pari a 27.000.000,00 euro;

VISTA la delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012, recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007- 2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno", con la quale è stata disposta la copertura finanziaria per l'attuazione degli 87 interventi;

TENUTO CONTO che i programmi per l'attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Molise, al momento, sono:

Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – delibera CIPE n. 55/2016	€ 27.391.234,54
---	-----------------

2° Addendum al Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – delibera CIPE n. 11/2018	€ 22.142.443,67
Patto per lo Sviluppo della Regione Molise	€ 32.276.122,79
Risorse aggiuntive assegnate al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise” – delibera CIPE n. 95/2017 (<i>finalizzati alla frana di Petacciato</i>)	€ 14.000.000,00
Piano Stralcio 2019 (DPCM 20/02/2019)	€ 4.434.077,02
SOMMANO	€ 100.243.878,02

RITENUTO di dover destinare all’assistenza tecnica fino al 3% dei finanziamenti di cui alla tabella precedente, da imputare sui quadri economici di ciascun intervento;

PRESO ATTO che, per le considerazioni che precedono, i quadri economici degli interventi finanziati con risorse statali e regionali di competenza del Commissario, renderebbe complessivamente disponibile in linea teorica la somma massima di circa M€ 3,0;

VISTO il DPCM 20.02.2019 e in particolare l’Allegato C – Misure di semplificazione, rafforzamento organizzativo e della *governance*, che, definendo Linee guida per le diverse e concorrenti azioni e misure da attuarsi sul piano della iniziativa legislativa, istituzionale, amministrativa e tecnica, prevede il rafforzamento dell’attività dei commissari anche attraverso il ricorso al supporto di società *in house* delle pubbliche amministrazioni per l’assistenza tecnica e amministrativa, la progettazione e i servizi di stazione appaltante, nonché una razionalizzazione delle funzioni e della operatività di Sogesid a partire dal settore del dissesto idrogeologico;

VISTA la delibera CIPE 24 luglio 2019 n. 35 concernente “*Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019. Approvazione del piano stralcio relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare*”;

VISTA la delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64 recante “*Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale. Misure per l’accelerazione degli interventi. Modifica delibera CIPE n. 25 del 2016*”, pubblicata in GU n.239 del 11-10-2019;

PRESO ATTO che il punto 2 della sopra citata delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64 prevede che per gli interventi previsti nel Piano nazionale di cui al DPCM 20.02.2019, i relativi trasferimenti siano effettuati in via diretta, senza stipula di apposito Accordo di Programma;

VISTO il punto 5 della delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64, in base al quale “*I Commissari straordinari possono, altresì, avvalersi – per il supporto tecnico specialistico e per le attività propedeutiche e strumentali alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi del detto Piano Nazionale finanziati attraverso FSC – di Sogesid, entro il limite*

del 3 per cento del finanziamento assegnato, attraverso apposite Convenzioni stipulate sulla base dei costi previsti dalla Convenzione-quadro col Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare sottoscritta in data 19 dicembre 2018”;

VISTO lo schema dell'*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

CONSIDERATO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010 il quale, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la medesima Società *“opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e che “produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;*

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente, configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid in data 20 dicembre 2018 ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell'Ambiente sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ATTESO che il predetto statuto recepisce quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. e risulta conforme alla delibera ANAC n. 235 del 15/02/2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dello statuto societario, tra le competenze della Società sono ricomprese le attività di elaborazione di studi, progettazione e realizzazione di interventi in materia di dissesto idrogeologico;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito dell'*in house providing* il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercitano sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo congiunto a quello che essi esercitano sui propri servizi;

VISTO il Decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, recante la Direttiva sul controllo analogo congiunto sulla Sogesid S.p.A., quale Società in house al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato dalla Corte dei Conti in data 23/05/2019 al registro n. 1, fog. 1345;

VISTO in particolare l'art. 8, comma 4 del sopra citato Decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, il quale prevede che la Società trasmetta trimestralmente al Comitato di controllo analogo congiunto *“le Convenzioni sottoscritte o da sottoscrivere, anche sulla base di espresse previsioni normative che consentano l'affidamento in regime di house providing, con i Commissari straordinari di Governo nominati in relazione ad interventi emergenziali e per l'accelerazione delle procedure rientranti nell'ambito di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

VISTA la Direttiva concernente le attività della Sogesid S.p.A. per l'anno 2019, emanata dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 2 maggio 2019 (GAB. Decreti Ministro 0000118 del 2/05/2019), registrata dalla Corte dei Conti in data 5/06/2019 al registro n. 1, fog. 1633;

VISTO la Convenzione Quadro stipulata in data 19 dicembre 2018 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A., approvata con Decreto SG n. 101 del 21 dicembre 2018, ammessa a registrazione alla Corte dei Conti in data 15 gennaio 2019 (Reg. 1; Fog. 122);

VISTO l'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,*

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO l'art. 192, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che disciplina il procedimento per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi "in house", al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del codice e dagli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i;

VISTA la determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017 con cui l'ANAC ha approvato le Linee guida n. 7 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri organismi *in house*;

CONSIDERATO che le predette Linee guida ANAC n. 7 sono state aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;

ATTESA l'esigenza di garantire un adeguato supporto tecnico specialistico e amministrativo al Commissario straordinario al fine di imprimere un'accelerazione alla realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico in virtù dei riferimenti normativi e rafforzare l'azione della Struttura commissariale, di cui all'ordinanza n. 1 del 13 febbraio 2019;

CONSIDERATA la specifica competenza della Sogesid S.p.A. nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, nonché l'esperienza maturata nel corso degli anni con i servizi forniti ai Ministeri e ad altre amministrazioni centrali, regionali ed enti locali, incluse altre strutture commissariali di Governo;

ATTESA la necessità di rendere più efficiente, sollecita e incisiva l'azione commissariale ricorrendo al supporto tecnico-amministrativo della Sogesid S.p.A., attraverso la sottoscrizione di una specifica Convenzione funzionale all'affidamento alla medesima Società delle attività di supporto tecnico-specialistico per la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari di mitigazione del dissesto idrogeologico, di competenza del Commissario;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTA la nota prot. 161215/2019 del 27 dicembre 2019, con la quale la Struttura di coordinamento, nel fare seguito alle prime interlocuzioni avviate, ha rappresentato la

volontà di avvalersi del supporto tecnico specialistico della Sogesid, chiedendo alla Società di predisporre e trasmettere uno schema di Convenzione e relativo piano di dettaglio, corredato dal piano finanziario, nel rispetto ed in coerenza con il quadro normativo regolamentare vigente;

VISTA la nota prot. _____ del _____ con la quale la Sogesid ha riscontrato la predetta istanza della Struttura di coordinamento, trasmettendo quanto richiesto;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Richiami e premesse)

1. Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto e ambiti di intervento)

1. La presente convenzione disciplina sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario le modalità di attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa, legate alla progettazione e alla realizzazione degli interventi inseriti nei seguenti strumenti di programmazione e finanziamento:
 - ✓ Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – delibera CIPE n. 55/2016;
 - ✓ 2° Addendum al Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – delibera CIPE n. 11/2018;
 - ✓ Patto per lo Sviluppo della Regione Molise;
 - ✓ Risorse aggiuntive assegnate al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise” – delibera CIPE n. 95/2017 (finalizzati alla frana di Petacciato);
 - ✓ Piano Stralcio 2019 (DPCM 20/02/2019).
2. L'assistenza tecnica e amministrativa è fornita da Sogesid alla Struttura commissariale, istituita dal Presidente della Regione Molise in qualità di commissario straordinario delegato con ordinanza n. 1 del 13 febbraio 2019 per l'attuazione degli interventi previsti al comma precedente, nel rispetto delle direttive impartite dal coordinatore della struttura.

Articolo 3

(Tipologia di prestazioni fornite dalla Sogesid)

1. La Sogesid si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze, con le modalità e nei limiti delle risorse economiche fissate all'articolo 6, le seguenti attività di supporto tecnico-specialistico alla struttura commissariale, connesse alla realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico:

- a) attività di supporto per il monitoraggio e controllo finalizzato all'aggiornamento dell'avanzamento fisico ed amministrativo di tutti gli interventi di competenza della Struttura commissariale;
 - b) supporto tecnico alla Struttura commissariale per la verifica dello stato di esecuzione degli interventi, anche attraverso incontri con gli Enti attuatori e sopralluoghi presso i cantieri;
 - c) attività istruttoria relativa alla documentazione progettuale esistente ed eventuale supporto alle attività di adeguamento ed integrazione;
 - d) predisposizione di documenti, studi ed elaborati tecnici a supporto della progettazione nonché per la definizione di eventuali indagini tecnico-specialistiche;
 - e) assistenza tecnica e amministrativa alla Struttura commissariale per il supporto alle attività dei responsabili del procedimento degli interventi;
 - f) assistenza tecnico-specialistica alla Struttura commissariale per il supporto al funzionamento della stazione appaltante con particolare riferimento agli aspetti amministrativi, legali e contabili;
 - g) supporto e affiancamento alla Struttura commissariale per assicurare il costante ed efficace raccordo con la competente Direzione generale del Ministero dell'Ambiente e con altri soggetti istituzionali coinvolti.
2. Laddove si verifichi la necessità, il Commissario straordinario, ricorrendo ai poteri di sostituzione per la progettazione e la realizzazione di alcuni interventi, potrà affidare a Sogesid, previo specifico Incarico Operativo, le prestazioni professionali in materia di pianificazione territoriale, redazione dei piani di indagine e caratterizzazione, studi di fattibilità, progettazione e direzione lavori, coordinamento della sicurezza, supporto al responsabile del procedimento, validazione, collaudo, etc.. I costi di tali prestazioni saranno riconosciuti alla medesima Società "a parcella" o "a vacanza" in ragione della tipologia di prestazione e saranno oggetto di separata rendicontazione e fatturazione. I costi relativi alle prestazioni a parcella saranno determinati in base agli onorari professionali e ai criteri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 giugno 2016. Per le attività di ammontare superiore ad 1 milione di euro, verrà applicato il ribasso del 30%, in considerazione dei ribassi medi ottenibili negli affidamenti dei servizi analoghi di ingegneria.
3. Per l'effettuazione delle prestazioni esplicitate al comma 1, la Sogesid, oltre a mettere a disposizione le competenze tecniche, legali ed amministrative presenti nella sua struttura centrale, costituirà un nucleo operativo di supporto tecnico-specialistico locale composto da risorse dotate delle specifiche competenze professionali in grado di affiancare ed integrare la Struttura commissariale predisposta dal Commissario straordinario delegato.

4. I contenuti e le modalità organizzative ed esecutive delle attività individuate al comma 1 sono definiti dal programma operativo di dettaglio, di cui all'articolo 4.

Articolo 4

(Programma operativo di dettaglio)

1. Il Programma operativo di dettaglio (POD), riportato in allegato, contiene:
 - gli obiettivi specifici da conseguire negli ambiti di intervento di cui all'art. 3, comma 1;
 - l'organizzazione delle attività;
 - il cronoprogramma delle attività;
 - l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. Qualora si manifesti l'esigenza di ricorrere a ulteriori o diverse prestazioni nell'ambito della assistenza tecnica, il Commissario, tramite il Soggetto Attuatore, ne fa richiesta alla Sogesid che ne verifica la compatibilità, anche economica, con il POD. Ove necessario le parti procedono alla stipula di atti integrativi alla presente convenzione.
3. Le esigenze di variazione del gruppo di lavoro per le attività di assistenza specialistica, da parte del Commissario straordinario, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relazioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.

Articolo 5

(Durata e decorrenza, ambito territoriale)

1. La Convenzione ha una durata 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori della convenzione anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi.
3. L'ambito territoriale cui viene espletato il servizio oggetto della presente convenzione è identificato con gli uffici della Struttura commissariale del Commissario presso la Regione Molise, fermo restando che per le attività del POD sono previste visite sui cantieri e incontri presso gli uffici tecnici dei Soggetti Attuatori e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Articolo 6

(Fabbisogno e copertura finanziaria)

1. L'onere derivante dalla convenzione di assistenza tecnica e da eventuali atti integrativi e/o aggiuntivi è posto a carico delle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi previsti nella programmazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, gravando sul quadro economico di ciascun intervento una somma non superiore al 3 (tre) per cento dell'importo del finanziamento.

2. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, è complessivamente pari a € 1.252.130,92 comprensivo di IVA, come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nel POD.

Articolo 7

(Determinazione del corrispettivo)

1. Il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 3, comma 1 della presente convenzione è quantificato sulla base dei costi previsti dalla Convenzione Quadro tra Sogesid ed il Ministero dell'Ambiente sottoscritta in data 19 dicembre 2018, coerentemente con quanto disposto dalla delibera CIPE n. 64/2019, citata nelle premesse. In particolare, il suddetto corrispettivo sarà determinato sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalla Sogesid con annessi oneri aziendali e riconosciuti alla Sogesid entro gli importi massimi stabiliti per ogni livello contrattuale e corrispondente skill professionale, come meglio esplicitato nell'allegato POD di cui all'articolo 4. L'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa sono stati stimati sulla base delle attività che, in funzione delle informazioni attualmente disponibili, si presume debbano essere svolte. Tali attività possono subire variazioni a seguito delle risultanze dell'istruttoria e/o su specifica richiesta della Struttura commissariale.
2. L'importo delle trasferte è calcolato aggiungendo all'indennità di trasferta spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendalemente applicato e relativi accordi attuativi, le spese effettivamente sostenute e documentate di viaggio, pernottamento e per pasti strettamente attinenti alle attività convenzionali ed effettivamente liquidate.
3. Le trasferte saranno autorizzate secondo le vigenti procedure aziendali ed il relativo corrispettivo verrà riconosciuto trimestralmente in base ai costi delle trasferte effettivamente realizzate nei limiti dell'importo stabilito dalla corrispondente posta finanziaria del quadro economico incluso nel POD.
4. Gli importi erogati a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario svolto dai dipendenti nell'ambito della presente Convenzione, preventivamente autorizzati dalla Sogesid S.p.A. e validati dalla struttura commissariale, saranno rendicontati dalla Società e rimborsati alla stessa a valere su specifica posta finanziaria inserita a livello previsionale nel Piano finanziario facente parte integrante del POD di cui all'art. 4.
5. Eventuali modifiche di natura sostanziale che dovessero intervenire a seguito della sottoscrizione di una nuova Convenzione Quadro tra il Ministero dell'Ambiente e la Sogesid saranno automaticamente recepite nel presente atto, previa verifica congiunta di sostenibilità.

Articolo 8

(Fatturazione e modalità di pagamento)

1. Atteso che la Sogesid è una società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l'insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, il Commissario, per tramite del soggetto attuatore, coordinatore della Struttura commissariale, provvederà al pagamento alla Sogesid del corrispettivo dovuto dietro presentazione di regolare fattura elettronica ad esso intestato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
2. I pagamenti avverranno con cadenza trimestrale, previa presentazione alla Struttura commissariale della relazione delle attività effettuate e degli importi maturati, entro 10 giorni dalla ricezione della relazione delle attività effettivamente svolte e dei corrispettivi maturati, all'esito positivo della relativa istruttoria amministrativa, il Coordinatore della Struttura autorizza la Sogesid S.p.A. all'emissione della fattura elettronica, il cui codice IPA sarà comunicato dal Commissario alla Società.
3. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia conforme alla Struttura commissariale, saranno detenuti in originale presso la sede della Società e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
4. In considerazione dell'avvenuta approvazione da parte del Commissario Straordinario delegato, del Piano Operativo di Dettaglio, prodotto dalla Sogesid e facente parte integrante del presente atto, è prevista l'erogazione alla Società - a titolo di anticipazione - di un importo pari al 20% del valore finanziario complessivo, compatibilmente con i trasferimenti intervenuti in favore del Commissario. La predetta anticipazione sarà recuperata proporzionalmente dallo stato avanzamento delle attività e detratto sulle singole fatture intermedie.

Articolo 9

(Oneri a carico del Commissario)

1. Per lo svolgimento delle attività del nucleo operativo di supporto tecnico costituito dalla Sogesid presso la Struttura commissariale il Commissario fornisce:
 - adeguati locali adibiti a ufficio, dotati energia elettrica, riscaldamento, condizionamento estivo e impianto telefonico, arredati ed attrezzati per ospitare il gruppo di lavoro, facendosi carico di tutti i consumi connessi. I locali messi a disposizione dovranno essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
 - connessione a internet attraverso la rete intranet regionale;

- accesso al server della Struttura commissariale per realizzazione e gestione di un'area comune di conservazione e elaborazione del lavoro svolto dal nucleo operativo.

Articolo 10

(Oneri a carico della Sogesid)

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3, come dettagliate dal POD di cui all'art. 4, la Sogesid provvede a dotare il nucleo operativo territoriale costituito presso la Struttura Commissariale delle seguenti apparecchiature (server, PC e work station, stampanti, ecc.) e software in numero e tecnologia adeguata allo svolgimento delle attività previste in convenzione. La Sogesid garantirà inoltre la fornitura dei relativi materiali di consumo (toner, carta, cancelleria etc.).

Articolo 11

(Referenti, Gruppo di lavoro e Piano di lavoro)

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione il Responsabile del Procedimento referente per il Commissario Straordinario nonché referente della presente Convenzione è l'ing. Massimo Pillarella in qualità di Soggetto Attuatore del Commissario.
2. Il Responsabile della Sogesid referente della presente Convenzione è individuato nel Presidente e Amministratore Delegato della Società, Dott. Enrico Biscaglia.
3. La Sogesid, per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, utilizza il proprio personale, nonché - ove necessario - consulenti esterni reclutati mediante procedura selettiva pubblica nel rispetto del regolamento interno per il reclutamento del personale.
4. Il personale componente il nucleo operativo di supporto tecnico-specialistico si impegna ad osservare gli obblighi di condotta contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 2 comma 3 D.P.R. 62/2013.

Articolo 12

(Proprietà dei materiali prodotti e obblighi della Sogesid)

1. La proprietà di tutti gli elaborati prodotti dalla Sogesid è dell'Amministrazione che ne avrà pieno diritto di utilizzazione nei modi e nei termini che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio.
2. La Sogesid è tenuta all'obbligo della riservatezza sulle informazioni ed i documenti acquisiti nell'espletamento delle attività e non può cedere a terzi gli elaborati di cui al comma 1.
3. La Sogesid si impegna, altresì, in esecuzione della presente Convenzione, a mettere a disposizione del Commissario straordinario tutta la documentazione prodotta nel corso delle attività ed eventuale software o macchinari acquistati con le risorse della Convenzione nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta.

4. La proprietà intellettuale delle attività svolte nell'ambito della presente Convenzione rimane di proprietà del Commissario senza che la Sogesid possa vantare alcun credito oltre quello pattuito.

Articolo 13

(Prestazioni fornite da consulenti esterni)

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 3, la Sogesid, per far fronte a specifiche documentate e particolari esigenze organizzative, potrà avvalersi di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualifica e in grado di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito all'esecuzione delle attività.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti della Direzione generale per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.
3. La Sogesid S.p.A., nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di servizio con soggetti terzi e/o contratti di collaborazione, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
4. La Sogesid S.p.A. dovrà rispettare le condizioni, gli obblighi e i limiti previsti dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50 del 2016 in materia di subappalto.
5. La Sogesid S.p.A. solleva il Commissario da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi, in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione della presente Convenzione.
6. Il ricorso a consulenti esterni avviene attraverso selezione pubblica dei consulenti a cui andranno conferiti gli incarichi volti allo svolgimento delle attività previste.
7. Sogesid potrà ricorrere anche a professionisti già selezionati in altre procedure simili, in tal caso il Commissario straordinario dovrà accettare la proposta.

Articolo 14

(Clause risolutive espresse e diritto di recesso)

1. Se a seguito di modifica dell'assetto proprietario della Sogesid muta la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, la presente convenzione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
2. La presente convenzione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. anche qualora nei confronti degli amministratori o dei dirigenti di Sogesid con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

3. Il Commissario ha diritto di recedere dalla presente convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno di Sogesid, con un preavviso scritto di almeno 20 giorni da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Sogesid si impegna, a sua volta, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta stipuli un contratto per l'esecuzione della presente convenzione nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 15
(Controversie)

1. Le controversie in merito alla presente convenzione sono di esclusiva competenza del Foro di Campobasso.
2. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione o, comunque, direttamente od indirettamente ad essa connesse, la parte interessata comunicherà per iscritto alle altre l'oggetto e i motivi della contestazione.
3. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione e a pervenire a una composizione entro il successivo termine di 5 giorni, dandone opportuna comunicazione al Ministero dell'Ambiente.
4. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 16
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La Sogesid, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2011, è obbligata, a pena di nullità assoluta, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge citata al comma I, i conti dedicati sono i seguenti: Banca di credito cooperativo di Roma - codice IBAN: 1T65Q0832703239000000002086.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sui predetti conti è il sig. Enrico Biscaglia (codice fiscale BSCNRC56LI5H274H).
4. La Sogesid si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Articolo 17

(Disposizioni in materia di anticorruzione)

1. Le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti. La Sogesid si impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, secondo un modello integrato con quello previsto dal decreto legislativo n. 231/2010, nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 18

(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente di acconsentire che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.
2. Le Parti si impegnano ad individuare i Responsabili del trattamento dei dati oggetto del presente atto.

Il Commissario Straordinario delegato

Dott. Donato Toma

**Il Presidente e Amministratore
Delegato Sogesid S.P.A.**

Dott. Enrico Biscaglia

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale